



Ufficio del Giudice di Pace di Taranto



1.	INTRODUZIONE.....	2
1.1	<i>La Carta dei Servizi</i>	<i>2</i>
2.	IL GIUDICE DI PACE	3
2.1	<i>Le novità intervenute nel 2016 e nel 2017 e il futuro ampliamento di competenze</i>	<i>3</i>
2.2	<i>La particolarità del Giudice di Pace come giudice di prossimità</i>	<i>4</i>
2.3	<i>L'azione in ambito civile.....</i>	<i>4</i>
2.4	<i>L'azione in ambito penale</i>	<i>5</i>
2.4.1	<i>Competenza per territorio</i>	<i>6</i>
2.4.2	<i>Competenza per materia</i>	<i>6</i>
2.4.3	<i>Il tentativo di conciliazione</i>	<i>7</i>
2.5	<i>L'azione in ambito immigrazione</i>	<i>7</i>
2.6	<i>La competenza per i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative.....</i>	<i>8</i>
3.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO	8
3.1	<i>Il personale di Magistratura.....</i>	<i>8</i>
3.2	<i>Il personale amministrativo</i>	<i>9</i>
4.	L'ACCESSO AI SERVIZI.....	10
4.1	<i>Come raggiungere l'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto e orari e recapiti dell'Ufficio.....</i>	<i>10</i>
5.	I SERVIZI.....	11
5.1	<i>Introduzione ai Servizi</i>	<i>11</i>
5.2	<i>I Servizi in ambito civile</i>	<i>11</i>
5.2.1	<i>Deposito atti in materia civile.....</i>	<i>11</i>
5.2.2	<i>Dichiarazione di perdita del possesso di un veicolo</i>	<i>12</i>
5.2.3	<i>Iscrizione a ruolo (atto di citazione).....</i>	<i>12</i>
5.2.4	<i>Istanza di conciliazione</i>	<i>13</i>

5.2.5 Ricorso contro le sanzioni amministrative (multe)	14
5.2.6 Procedimento europeo controversie di modestà entità (ESCP: European Small Claims Procedure).....	16
5.2.7 Gratuito patrocinio	19
5.2.8 Richiesta copie di atti in materia civile	21
5.2.9 Certificati relativi alle procedure civili in corso	22
5.2.10 Richiesta di liquidazione in materia civile	22
5.2.11 Rilascio attestazioni di avvenuta testimonianza	23
5.2.12 Ricorso per decreto ingiuntivo	23
5.2.13 Ricorso per decreto ingiuntivo europeo (procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento)	25
5.3 I Servizi in ambito penale	28
5.3.1 Deposito atti in materia penale	28
5.3.2 Impugnazione di sentenze.....	28
5.3.3 Patrocinio a spese dello Stato in materia penale	29
5.3.4 Rilascio copie di atti in materia penale	30
5.3.5 Richiesta liquidazioni.....	31
5.4 I servizi in ambito immigrazione	32
5.4.1 Convalide e ricorsi del provvedimento di espulsione	32
5.4.2 Espulsione immediata.....	32
5.4.3 Misure alternative all'imbarco immediato.....	33
5.4.4 Richiesta copie atti	33
5.5 I Servizi in ambito amministrativo	34
5.5.1 Autentiche di copie (atti non giudiziari)	34
5.5.2 Autentiche di firme	35
5.5.3 Asserevazione perizie e traduzioni.....	36
5.5.4 Atto notorio	37
5.6 Il Servizio di Relazioni con il pubblico	38
5.6.1 URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico.....	38
5.7 I Servizi telematici	39
5.7.1 SIGP@internet	37
5.7.2 Trasmissione telematica delle istanze di liquidazione	Errore. Il segnalibro non è definito. 37

1. INTRODUZIONE

1.1 La Carta dei Servizi

Perché dotarci di una Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto risponde all'obiettivo di fornire un prezioso strumento di informazione per tutti, utenti qualificati e semplici cittadini.

L'Ufficio, attraverso questo documento, vuole mettere al centro della sua missione l'attenzione sulla percezione dei servizi erogati da parte degli utenti, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione reciproco.

Come contattarci

Gli Uffici sono siti in via Temenide 83, 74121 Taranto

L'orario di apertura per il pubblico è:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (entro le ore 13.00 per gli atti scadenti in giornata: Cancellerie Civili, Cancelleria Penale - Ufficio Immigrazione);
- il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 esclusivamente per il deposito di atti in scadenza in giornata.

Ufficio Iscrizione a Ruolo (dal lunedì al venerdì). Per informazioni richieste da avvocati e privati: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Quali informazioni potete trovare

All'interno della Carta potrete trovare indicazioni su come fare per accedere ai servizi erogati dall'Ufficio del Giudice di Pace: presentare istanze, promuovere ricorsi o impugnazioni, richiedere copie degli atti, consultare fascicoli, etc. Sono, inoltre, disponibili informazioni generali sulle funzioni e le competenze del Giudice di Pace, sull'organizzazione dell'Ufficio di Taranto e sugli impegni che si intendono assumere nei confronti dell'utenza per garantire un'elevata qualità del servizio

2. IL GIUDICE DI PACE

2.1 Le novità intervenute con la Riforma Cartabia e l'ampliamento di competenze

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la cd. "Riforma Cartabia", così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

La nuova formulazione dell'art. 7 c.p.c., infatti, in vigore dal 31 ottobre 2025, è la seguente: "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 25.000,00 euro.

È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

La Riforma adatta il procedimento dinanzi al Giudice di pace alle **esigenze del processo telematico**.

Nel procedimento davanti al Giudice di Pace la domanda, dopo la Riforma del processo civile, si propone **nelle forme del procedimento semplificato di cognizione**, in quanto compatibili.

La domanda al Giudice di Pace quindi si propone con **ricorso**, non più con atto di citazione.

La domanda si può anche proporre **verbalmente**. Di essa il Giudice di Pace fa redigere **processo verbale** che, a cura dell'attore, è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti di cui all'articolo 318 c.p.c..

Il ricorso deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto (nuovo art. 318 c. 1 c.p.c.).

Il Giudice di Pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies³ (nuovo art. 318 c. 2 c.p.c.).

L'attore si costituisce con il deposito del ricorso notificato o del processo verbale di cui all'articolo 316 c.p.c, unitamente al decreto di cui all'articolo 318 (se ha proposto la domanda verbalmente), con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto invece si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante il deposito della **comparsa di risposta** e, quando occorre, della procura (nuovo articolo 319 c.p.c.).

Il Giudice di Pace, alla prima udienza, interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione e, se questa riesce, redige processo verbale. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace procede nelle forme previste dal rito semplificato (art. 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto), e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

Quando ritiene la causa matura per la decisione il Giudice di Pace procede ai sensi dell'art. 281-sexies. Il Giudice, quindi, fa precisare le conclusioni e può ordinare la discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria **entro quindici giorni** dalla discussione.

2.2 LA PARTICOLARITÀ DEL GIUDICE DI PACE COME GIUDICE DI PROSSIMITÀ

L'Ufficio del Giudice di Pace nasce come ufficio giudiziario vicino ai cittadini, fisicamente vicino e tale anche nelle procedure. Infatti, innanzi al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri Uffici Giudiziari, si può:

- Effettuare un **tentativo di conciliazione** (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima di procedere con una causa. In questo caso l'utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
- **Agire giudizialmente.** Nell'azione giudiziale l'utente può agire da solo se il valore della controversia non supera € 1.100 e per opporsi alle sanzioni amministrative.

2.3 L'AZIONE IN AMBITO CIVILE

In sede giurisdizionale il Giudice di Pace dirime, in materia civile, un'ampia gamma di controversie.

Egli è **competente per:**

- cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
- cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 25.000,00 euro.

È inoltre competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.)

2.4 L'AZIONE IN AMBITO PENALE

La competenza penale del Giudice di Pace è stata introdotta con il Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 ed è elencata nell'articolo 4.

Tale decreto ha attribuito alla cognizione del Giudice di Pace numerosi reati, ancorché di modesta entità ed espressione di micro conflittualità.

I reati di competenza del Giudice di Pace sono, alcuni, perseguibili d'ufficio, ed altri, a querela. Quando viene commesso un reato perseguibile d'ufficio ed il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc) ne vengono a conoscenza, devono essere avviate indagini ed accertamenti, senza bisogno che il cittadino, parte offesa, proponga una denuncia. In altri casi, invece, la legge prevede che le indagini ed il processo possano iniziare solo se la parte offesa (chi, cioè, ritiene di aver subito un torto giuridico e materiale, dal comportamento di un'altra persona) propone una querela. Con tale atto, la parte offesa chiede espressamente alla Autorità Giudiziaria che il responsabile del reato venga punito. La maggior parte dei reati di competenza del Giudice di Pace (precisamente quelli che la legge indica come delitti: ad esempio le percosse, le lesioni personali, il danneggiamento, la minaccia, l'ingiuria, ecc.) sono perseguibili a querela dell'interessato. La querela può essere proposta anche senza la assistenza di un avvocato, recandosi presso la Procura della Repubblica del Tribunale oppure presso gli Uffici ed i Comandi delle varie Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), ivi depositando l'atto scritto o richiedendo che la querela, esposta oralmente, sia raccolta a verbale e sottoscritta dal querelante-persona offesa, sia per mezzo di un difensore.

Davanti al Giudice di Pace la persona offesa da un reato può anche proporre un ricorso immediato, ma solo con l'ausilio di un difensore. Tale atto, previamente comunicato al Pubblico Ministero (mediante il deposito di una copia del ricorso presso la Segreteria della Procura della Repubblica) deve essere poi presentato, con la prova della avvenuta comunicazione al P.M., alla Cancelleria del Giudice di Pace, il quale, ricorrendo le condizioni di legge, convocherà le parti in udienza con un decreto, che sarà notificato al P.M., al citato in giudizio ed al suo difensore, a cura del ricorrente stesso. Il ricorso immediato ha gli stessi effetti della querela: consente, cioè, che si inizi il processo. Il termine per presentare la querela o il ricorso immediato è di 3 mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza. Come di fronte a tutti i Giudici Penali, anche di fronte al Giudice di Pace la parte danneggiata (che è chi ha subito un danno economico dal reato, di solito coincidente con la parte offesa), potrà anche costituirsi parte civile per ottenere, oltre alla condanna penale del responsabile, il risarcimento dei danni subiti. Per quanto concerne il sistema sanzionatorio il legislatore ha scelto da un lato l'eliminazione della pena detentiva e dall'altro la valorizzazione della pena pecuniaria e di pene alternative a quella detentiva quali la "permanenza domiciliare" o i "lavori di pubblica utilità".

2.4.1 Competenza per territorio

Per quanto attiene alla competenza per territorio, l'art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce, quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato consumato. §

2.4.2 Competenza per materia

I reati di competenza del Giudice di Pace sono:

- Percosse (art 581 c.p. quando non ricorrono le aggravanti di cui all'art. 61 c.p.)
- Lesioni personale (art 582 commi 1 e 2 c.p. nelle ipotesi perseguibili a querela)
- Lesioni personali colpose (art 590 comma 1 c.p.)
- Diffamazione (art 595 commi 1 e 2 c.p.)
- Minaccia non aggravata (art 612 comma 1 c.p.)
- Furti punibili a querela dell'offeso (art 626 c.p.)
- Usurpazione (art 631 c.p.)
- Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art 632 c.p.)
- Invasione di terreni o edifici (art 633 c.p.)
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)

- Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.)
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 comma 1 c.p.)
- Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
- Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
- Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
- Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
- Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali (es. Legge n. 286/98 artt. 10 bis, 14 e ss.).

2.4.3 Il tentativo di conciliazione

Una delle peculiarità di questo procedimento è data dal tentativo di conciliazione delle parti che il Giudice di Pace promuove fin dalla prima udienza di comparizione, quando il reato è perseguibile a querela. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il Giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. In questo caso verrà emessa sentenza di non doversi procedere. In mancanza di conciliazione, si dichiara l'apertura del dibattimento.

2.5 L'AZIONE IN AMBITO IMMIGRAZIONE

In relazione al D.lgs. 286/1998 e s.m.i. il Giudice di Pace in materia di immigrazione è competente:

- per i ricorsi di espulsione prefettizi ai sensi dell'art. 13;
- per la convalida del provvedimento del Questore che dispone l'accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta in precedenza dal Prefetto ai sensi dell'art. 13 c. 5 Bis;
- per l'autorizzazione alla temporanea permanenza dello straniero sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del D.L. 113/2018;

- per l'autorizzazione alla temporanea permanenza dello straniero sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento in strutture idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza D.L. 113/2018;
- per la convalida delle richieste di misure alternative al trattenimento ai sensi dell'art. 14 c. 1 Bis.

2.6 LA COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Giudice di pace è inoltre competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della strada, avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie (con un massimale edittale fino a euro 15.493,7), tranne quei casi riservati al Tribunale (lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valuta, antiriciclaggio), e sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza relativa agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45, legge 69/2009)

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

L'Ufficio del Giudice di Pace si compone di due strutture separate che lavorano in sinergia: la struttura giurisdizionale e la struttura amministrativa.

Il **Presidente del Tribunale** di Taranto è anche Capo dell'Ufficio del Giudice di Pace. Ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con Enti istituzionali e con gli altri Uffici Giudiziari. In base all'art. 5 della legge 28 aprile 2016 n. 57 provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo. Ha competenza nell'adozione dei provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

Presso il Giudice di Pace di Taranto è presente la figura di **Dirigente Amministrativo** al quale spetta la gestione del personale amministrativo, da attuarsi in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Tribunale.

3.1 IL PERSONALE DI MAGISTRATURA

I Giudici di Pace, che sono magistrati onorari, esercitano la funzione giurisdizionale e conciliativa in materia civile e penale.

I procedimenti sono assegnati automaticamente ai Giudici secondo un criterio di turnazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro.

3.2 *IL PERSONALE AMMINISTRATIVO*

La struttura amministrativa dell'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto è deputata, da un lato, al supporto dei Giudici nell'espletamento delle specifiche attività giudiziarie e, dall'altro, alla cura di tutti gli aspetti necessari alla corretta gestione dei fascicoli.

Il personale amministrativo si distribuisce nelle seguenti aree:

Civile

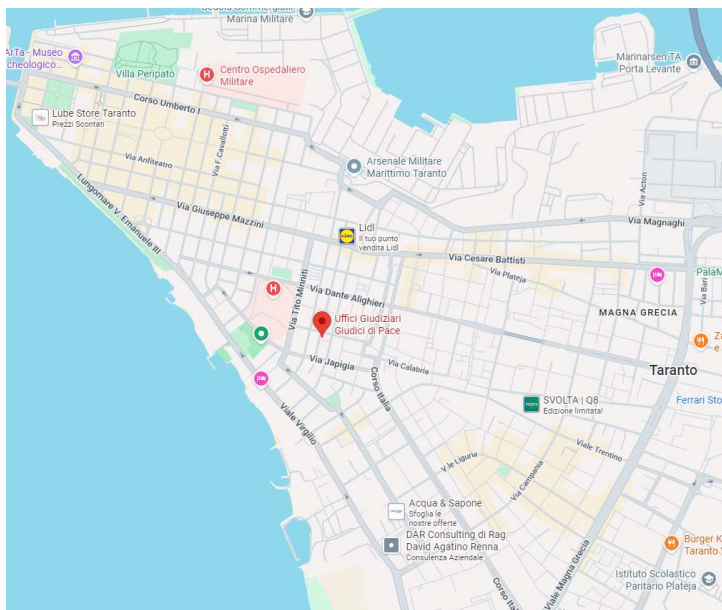
Penale

Amministrativa (Segreteria del Coordinatore, Ufficio Economato e Manutenzione, Ufficio Recupero Crediti, Ufficio Spese di Giustizia e Ragioneria, Ufficio Personale e Protocollo)

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

4. L'ACCESSO AI SERVIZI

4.1 COME RAGGIUNGERE L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO



Recapiti

099/7343111 (Centralino Uffici Giudiziari di Taranto)

099/7343736 (Segreteria Amministrativa)

099/7343707 – 7343709 – 7343755 (Cancelleria Civile)

099/7343795 - 7343748 – 7343785 (Cancelleria Penale)

099/7343761 (Ruolo Generale – iscrizioni cause ordinarie)

099/7343755 (Ruolo Generale – iscrizioni decreti ingiuntivi)

099/7343760 (Ruolo Generale – decreti ingiuntivi)

Orari di apertura al pubblico

L'orario di apertura per il pubblico è:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (entro le ore 13.00 per gli atti scadenti in giornata: Cancellerie Civili, Cancelleria Penale - Ufficio Immigrazione);
- il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 esclusivamente per il deposito di atti in scadenza in giornata.

Ufficio Iscrizione a Ruolo (dal lunedì al venerdì). Per informazioni richieste da avvocati e privati: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

5. I SERVIZI

5.1 INTRODUZIONE AI SERVIZI

Di seguito sono descritti **le modalità di accesso, i tempi, le fasi e le caratteristiche dei principali servizi diretti al pubblico** erogati dal Giudice di Pace di Taranto. Tutti i moduli necessari per richiedere il servizio sono disponibili online sul sito internet.

Per ciascun servizio è stata compilata la **seguente scheda illustrativa** riportante tutte le indicazioni e informazioni utili all'utente:

COS'È	Breve descrizione del servizio.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Utente che può richiedere il servizio.
DOVE SI RICHIEDE	Struttura dell'Ufficio incaricata del servizio / modalità di erogazione.
COSA OCCORRE	Documentazione o prerequisiti necessari.
QUANTO COSTA	Costo del servizio.
TEMPO NECESSARIO	Tempi medi stimati per il servizio.

5.2 I SERVIZI IN AMBITO CIVILE

5.2.1 Deposito atti in materia civile

COS'È	È la procedura prevista per depositare atti di causa nelle procedure civili già in corso.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i rispettivi difensori.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Civile assegnata
COSA OCCORRE	L'atto che si intende depositare, di solito un originale, una copia ufficio e una copia per ogni controparte.
QUANTO COSTA	Nulla, qualora ci sia un'ulteriore domanda (es. chiamata in causa del terzo, intervento volontario e riconvenzionale...) allora vi sono dei contributi ma in funzione del valore dichiarato nella domanda.
TEMPO NECESSARIO	In tempo reale, se gli atti sono in regola.

5.2.2 Dichiarazione di perdita del possesso di un veicolo

<i>COS'È</i>	È la procedura necessaria a dichiarare la perdita di possesso di un veicolo. Si propone con atto di citazione.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	• L'interessato, se il valore della causa (valore del veicolo) non eccede gli € 1.100 (art. 82 c.p.c.); • L'interessato con l'ausilio di un legale se il valore della causa eccede gli € 1.100. Di norma per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il Giudice di Pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Iscrizione a Ruolo
<i>COSA OCCORRE</i>	• Compilare il modulo "Ricorso". • Iscrizione al ruolo. • Depositare il ricorso presso la cancelleria del Giudice di Pace e il contributo come specificato nella sezione sotto ed eventuale marca da bollo.
<i>QUANTO COSTA</i>	È necessario apporre sulla comunicazione di versamento il contributo unificato ed eventuali marche. Nel dettaglio: • una marca da bollo da € 27 per diritti forfetizzati di cancelleria per i procedimenti di valore superiore a € 1.033; • il contributo unificato, variabile a seconda del valore dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio, è di € 43 se inferiore a € 1.100 o di € 98 se compreso tra € 1.101 e € 5.200 o di € 237 se superiore a € 5.200 o se il valore dichiarato è indeterminato
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	La data d'udienza viene fissata dal Giudice con decreto ex artt 318 e 281 undecies cpc.

5.2.3 Iscrizione a ruolo (ricorso introduttivo)

<i>COS'È</i>	Serve per portare all'attenzione del Giudice di Pace la conoscenza di una controversia civile ed ottenere una pronuncia giurisdizionale. In tal modo alla causa viene attribuito un numero di ruolo generale e con la registrazione informatica l'assegnazione ad un giudice
--------------	--

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	• L'interessato, se il valore della causa non eccede gli € 1.100; • L'interessato con l'ausilio di un legale se il valore della causa eccede gli € 1.100. Di norma per proporre domanda in giudizio o per resistere all'altrui domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il Giudice di Pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. Per le cause di valore non superiore a € 1.100 la domanda può essere proposta verbalmente. Di essa il Giudice di Pace redige processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto emesso dal Giudice ex art. 318 c.p.c.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Iscrizione a Ruolo
COSA OCCORRE	• Scheda informatica (nota di iscrizione). • Il versamento del contributo unificato e dei diritti (marche o bollettino o ricevuta F23). • L'originale dell'atto di citazione notificato alla controparte (o il processo verbale notificato). • La copia dello stesso
QUANTO COSTA	È necessario versare il contributo unificato a seconda del valore o tipologia della causa con l'applicazione sull'atto introduttivo del giudizio di apposite marche dette "contributo unificato".
TEMPO NECESSARIO	A vista.

5.2.4 Istanza di conciliazione

COS'È	È l'atto attraverso il quale il ricorrente invita la controparte a presentarsi davanti al Giudice di Pace per trovare un accordo sulle questioni oggetto di lite.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Iscrizione a Ruolo
COSA OCCORRE	L'istanza.

QUANTO COSTA	E' necessario versare l'importo del contributo (in base al valore della sanzione secondo la tabella sotto riportata) unificato a mezzo versamento telematico e generazione del modulo di versamento (PagoPA) utilizzando la piattaforma PSP (portale spese di giustizia seguendo il seguente percorso: (di seguito link e percorso: PST.giustizia.it – servizi – area riservata – pagamenti online – nuova richiesta di pagamento – tipologia- contributo unificato- distretto: LECCE – Ufficio giudiziario: Giudice di pace di Taranto – spuntare contributo unificato - scrivere importo – causale "iscrizione a ruolo" – infine cliccare su genera avviso). Occorre inoltre una marca da bollo da € 27 per i procedimenti il cui valore supera € 1.033 <table> <tr> <td>Valore fino a € 1.100,00:</td><td>€ 43,00</td></tr> <tr> <td>Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:</td><td>€ 98,00</td></tr> <tr> <td>Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:</td><td>€ 237,00</td></tr> </table>	Valore fino a € 1.100,00:	€ 43,00	Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:	€ 98,00	Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:	€ 237,00
Valore fino a € 1.100,00:	€ 43,00						
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:	€ 98,00						
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:	€ 237,00						
TEMPO NECESSARIO	Tempo di lavorazione della Cancelleria.						

5.2.5 Ricorso contro le sanzioni amministrative (multe)

COS'È	È l'atto per opporsi a una sanzione amministrativa di importo inferiore a € 15.493,00, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 6, commi 4 e 5, del D. L.gs. n. 150/2011.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'intestatario della sanzione o il suo avvocato.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Iscrizione a Ruolo con deposito del ricorso a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

COSA OCCORRE	• L'originale del ricorso con l'indicazione obbligatoria del codice fiscale e della dichiarazione di valore (fare la dichiarazione di valore della causa ai sensi dell'art. 14 co. 2 D.P.R. 115/02 – sanzione per omissione euro 1.686,00 + 27 euro art. 13 D.P.R. 115/02) • N. 2 fotocopie del ricorso • L'originale o copia della multa • L'originale o la copia della cartella esattoriale, indispensabile ai fini dell'iscrizione • Eventuale documentazione a sostegno della propria domanda						
QUANTO COSTA	E' necessario versare l'importo del contributo (in base al valore della sanzione secondo la tabella sotto riportata) unificato a mezzo versamento telematico e generazione del modulo di versamento (PagoPA) utilizzando la piattaforma PSP (portale spese di giustizia seguendo il seguente percorso: (di seguito link e percorso: PST.giustizia.it – servizi – area riservata – pagamenti online – nuova richiesta di pagamento – tipologia- contributo unificato- distretto: LECCE – Ufficio giudiziario: Giudice di pace di Taranto – spuntare contributo unificato - scrivere importo – causale "iscrizione a ruolo"– infine cliccare su genera avviso). Occorre inoltre una marca da bollo da € 27 per i procedimenti il cui valore supera € 1.033 <table data-bbox="651 1227 1500 1350"> <tr> <td>Valore fino a € 1.100,00:</td><td>€ 43,00</td></tr> <tr> <td>Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:</td><td>€ 98,00</td></tr> <tr> <td>Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:</td><td>€ 237,00</td></tr> </table>	Valore fino a € 1.100,00:	€ 43,00	Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:	€ 98,00	Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:	€ 237,00
Valore fino a € 1.100,00:	€ 43,00						
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:	€ 98,00						
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:	€ 237,00						
TEMPO NECESSARIO	Quello di lavorazione della cancelleria.						

5.2.6 Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (ESCP: European Small Claims Procedure)

<i>COS'È</i>	Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un tipo di procedimento giudiziario comune a tutti gli Stati membri della Comunità (oggi Unione) europea, ad eccezione della Danimarca, caratterizzato da semplicità, proporzionalità e rapidità nonché dal rispetto del contraddittorio e della trasparenza. Si tratta di un procedimento a cognizione piena ed esauriente, alternativo rispetto ai procedimenti cd. "ordinari" (tipici delle legislazioni nazionali) e diretto alla risoluzione delle controversie transfrontaliere (ossia alle controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in un paese dell'UE diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito). La sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Si può fare ricorso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in materia civile e commerciale, nelle controversie il cui valore non ecceda € 5.000. La normativa europea, tuttavia, prevede esplicitamente che siano escluse dall'ambito in questione la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri. Vengono inoltre escluse controversie riguardanti: a) lo Stato o la capacità giuridica delle persone fisiche; b) il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni e obbligazioni alimentari; c) i fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; d) la sicurezza sociale; e) l'arbitrato; f) il diritto del lavoro; g) l'affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro; h) la violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione. La sentenza emessa in esito al procedimento in parola viene senz'altro riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, senza che vi sia la necessità di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (c.d.: <i>exequatur</i>).
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Regolamento (CE) n. 861/2007 Regolamento (UE) n. 2421/2015
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	La persona fisica che ha una controversia civile o commerciale transfrontaliera (si tratta principalmente delle controversie tipiche dei consumatori, come ad es. quelle relative a problemi collegati agli acquisti transfrontalieri ed ai risarcimenti nel settore viaggi e vacanze). Le piccole imprese nella conduzione dei loro affari oltrefrontiera. L'assistenza di un legale non è necessaria.

COMPETENZA TERRITORIALE	Il regolamento che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità trova applicazione in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca; ciò significa che nessuna domanda introduttiva del procedimento in parole può essere presentata dinanzi ad un giudice danese e che nessuna sentenza europea emessa in esito a tale procedura può essere eseguita in Danimarca.
COMPETENZA GIURISDIZIONALE	La competenza giurisdizionale per le azioni proposte secondo procedimento europeo per le controversie di modesta entità è determinata conformemente al Regolamento UE 2012/21015. Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto: ciò sempre quando la controversia riguarda un contratto con un consumatore. Il domicilio viene determinato a norma della legge nazionale del Giudice adito. Per le piccole imprese varrà la sede. In Italia gli Organi Giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il Giudice di Pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il Tribunale Ordinario Civile o la Corte d'Appello in funzione di giudice in unico grado.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Iscrizione a Ruolo
COSA OCCORRE	Il procedimento europeo per i procedimenti di modesta entità prevede l'uso di moduli standard. Tutta la modulistica è reperibile sul portale della Giustizia Europea https://ejustice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do?clang=it 25 2019 Ufficio del Giudice di Pace di Taranto – Carta dei Servizi - vedi modulistica europea - e può essere scaricata o compilata nella lingua desiderata (quella dello Stato in cui si presenta o deposita la domanda) e poi stampata. Il procedimento si svolge essenzialmente in forma scritta. L'organo giurisdizionale è tenuto a fissare un'udienza solamente laddove la ritenga necessaria oppure sia richiesta da una delle parti. L'attore introduce il procedimento in questione compilando ed inviando all'organo giurisdizionale competente la propria domanda, utilizzando il modulo standard A L'atto introduttivo deve indicare una descrizione delle prove a sostegno dei fatti allegati e deve essere accompagnata, "ove opportuno", da ogni documento giustificativo inerente. Il Giudice verifica prima di tutto e preliminarmente che la domanda rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento. Successivamente valuta se le informazioni fornite dall'attore siano pertinenti, sufficientemente chiare e qualora il modulo A non sia stato correttamente completato invita l'attore – col modulo B - ad un'integrazione della domanda, Ciò a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda sia irricevibile. Entro 14 giorni dalla ricezione del modulo A debitamente compilato una copia della domanda e, se ritenuto,

dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica, sono notificati alla controparte. Il convenuto può esercitare il proprio diritto di replica entro trenta giorni dalla notifica della domanda, compilando il modulo standard C, allegando, “ove opportuno”, i documenti giustificativi a corredo. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore ma qualora in essa il convenuto abbia eccepito che il valore della controversia supera il limite stabilito, il Giudice dovrà decidere entro trenta giorni se la controversia rientri o meno nel campo d’applicazione del Regolamento. Eventuali domande riconvenzionali sono inviate anch’esse mediante moduli standard e l’attore ha trenta giorni per poter rispondere; qualora il valore della domanda principale e della riconvenzionale superi quello prescritto non si applicherà il procedimento in questione. Il Giudice determina i mezzi di assunzione delle prove, indispensabili ai fini della decisione, secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità previste dalla legge interna. Il Regolamento, però gli consente di ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti, anche tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione. Entro trenta giorni dalla replica del convenuto, dall’eventuale udienza o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia il Giudice deve emanare sentenza. Il provvedimento è immediatamente esecutivo nonostante sia prevista per il convenuto una limitata possibilità di richiedere il riesame dello stesso o la sospensione dell’esecutività. La sentenza “è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento”. Il procedimento di esecuzione, tuttavia, viene disciplinato dalla legge nazionale interna: la parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire una copia (eventualmente accompagnato da traduzione effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione) della sentenza ed il certificato di esecutorietà e tale controllo, che l’ordinamento italiano attribuisce al Cancellerie, viene demandato dal Regolamento al Giudice. L’unico motivo legittimo per il quale uno Stato membro può rifiutarsi di eseguire una sentenza è quello in cui sia in conflitto con una precedente sentenza passata in giudicato, riconosciuta ed eseguita e contro la quale l’esecutato non abbia avuto facoltà di far valere il contrasto. Su richiesta di una delle parti, l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di

	modesta entità utilizzando il modulo standard D, senza spese supplementari. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata o per via elettronica. La domanda deve essere presentata nella lingua o in una delle lingue dell'Organo Giurisdizionale adito. Tale lingua è utilizzata anche per la replica, eventuali domande riconvenzionali, descrizioni dei documenti giustificativi ecc.						
QUANTO COSTA	I costi riferiti all'iscrizione a ruolo dipendono dal valore del procedimento. Occorre inoltre una marca da bollo da € 27 per i procedimenti il cui valore supera € 1.033 <table> <tr> <td>Valore fino a € 1.100,00:</td><td>€ 43,00</td></tr> <tr> <td>Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:</td><td>€ 98,00</td></tr> <tr> <td>Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:</td><td>€ 237,00</td></tr> </table>	Valore fino a € 1.100,00:	€ 43,00	Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:	€ 98,00	Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:	€ 237,00
Valore fino a € 1.100,00:	€ 43,00						
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:	€ 98,00						
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00:	€ 237,00						

5.2.7 Gratuito patrocinio

COS'È	Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce il diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	• I cittadini italiani; • Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; • Gli apolidi; • Gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente ed intenda proporre impugnazione, avvalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio, è necessario presentare una nuova istanza di ammissione. Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 13.659,64 euro
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente per territorio in relazione al: • luogo dove ha sede l'Ufficio Giudiziario ove è in corso il processo oppure innanzi al quale sarà instaurato il processo; • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

<i>COSA OCCORRE</i>	La domanda può essere: • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive); • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere: • la richiesta di ammissione al patrocinio; • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; • l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione); • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio; • le generalità e la residenza della controparte; • le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere; • eventuali prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
<i>QUANTO COSTA</i>	Non sono previste spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Dipende dai tempi dell'autorità competente al rilascio.

5.2.8 Richiesta copie di atti in materia civile

<i>COS'È</i>	È la richiesta per ottenere copia di un atto, contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). Le copie possono essere: • Semplici: sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità apposta dalla cancelleria; • Autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale; • In forma esecutiva: per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà (ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata), le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere.
<i>NORMATIVA</i>	Decreto 9 luglio 2021
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia originale in forma esecutiva.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	• Le copie degli atti e verbali di causa e sentenze alle Cancellerie Civili • Le copie dei decreti ingiuntivi all'Ufficio Decreti Ingiuntivi
<i>COSA OCCORRE</i>	Occorre consegnare le marche per l'autenticazione delle copie.

QUANTO COSTA	Per il rilascio di copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, urgente/non urgente) e al numero di pagine che compongono l'atto.
TEMPO NECESSARIO	• Copie urgenti entro 3 giorni (con i diritti triplicati). • Copie non urgenti entro 7 gg.

5.2.9 Certificati relativi alle procedure civili in corso

COS'È	certificati rilasciati dalla cancelleria civile in genere servono ad attestare la mancata iscrizione al ruolo di un procedimento.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i loro difensori.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Iscrizione a Ruolo
COSA OCCORRE	Istanza di rilascio del certificato
QUANTO COSTA	Sono necessarie: • N. 1 marca da € 16 per l'istanza; • N.1 marca da € 16 per il rilascio; • N. 1 diritto di cancelleria da € 3,87
TEMPO NECESSARIO	• Se urgente è immediato (con i diritti triplicati) • Senza urgenza 5-6 giorni

5.2.10 Richiesta di liquidazione in materia civile

COS'È	È la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relative all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario in ambito civile.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Gli avvocati delle parti ammessi al Gratuito Patrocinio
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Civile assegnata o Ufficio Spese di Giustizia.

<i>COSA OCCORRE</i>	Occorre presentare: • Istanza di liquidazione • Eventuali documenti di spesa • Copia della delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non sono previste spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta

5.2.11 Rilascio attestazioni di avvenuta testimonianza

<i>COS'È</i>	Il certificato serve ad attestare l'avvenuta testimonianza nel corso di un procedimento civile. È importante sottolineare che il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Pertanto, nel caso sia necessario, il cancelliere può rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Il soggetto che ha prestato testimonianza.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Civile assegnata
<i>COSA OCCORRE</i>	La richiesta di rilascio del certificato va effettuata verbalmente in cancelleria.
<i>QUANTO COSTA</i>	Nessun costo.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	A vista.

5.2.12 Ricorso per decreto ingiuntivo

<i>COS'È</i>	Il ricorso per decreto ingiuntivo è la domanda con cui il creditore provoca l'avvio di un processo speciale diretto ad ottenere un decreto giudiziale di condanna al pagamento di una somma liquida (cioè, determinata nell'ammontare) o alla consegna di una quantità di cose fungibili (ovvero quelle prese in considerazione per la loro quantità, peso, numero o misura e non per la loro individualità) o di una cosa mobile determinata. Il credito vantato deve essere anche esigibile (ovvero non sottoposto a termine o condizione al momento in cui viene introdotta la domanda di ingiunzione). Il procedimento che scaturisce da tale domanda è caratterizzato dall'assenza di contraddittorio con il debitore e si svolge in tempi brevi
--------------	---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Libro IV, titolo I, capo I del Codice di procedura civile – artt. dal n. 633 al n. 656
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il creditore di una somma liquida di denaro (sino ad € 5.000) o di una quantità di cose fungibili o di una cosa mobile determinata. Il decreto ingiuntivo può essere richiesto alternativamente: a) dal creditore se il valore del procedimento non eccede l'importo di € 1.100; b) dal creditore per le somme comprese tra € 1.101 e € 5.000 se il ricorrente viene autorizzato dal Giudice in considerazione delle particolari competenze del creditore e/o della natura ed entità della causa; c) dal creditore con l'assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Iscrizione a Ruolo
COSA OCCORRE	Il Ministero della Giustizia facilita le operazioni, offrendo al ricorrente la possibilità di compilare il ricorso e/o di preiscriverlo attraverso il proprio sito www.gdp.giustizia.it alla voce "compila ricorso - decreto ingiuntivo". Tuttavia, la preiscrizione non elimina la necessità di dover iscrivere, successivamente procedendo al deposito del cartaceo, a ruolo il ricorso presso la preposta Cancelleria dell'Ufficio. Pertanto, nella Cancelleria Iscrizione a Ruolo dovranno sempre essere presentati: a) la stampa del protocollo Web generatosi al momento della preiscrizione online; b) l'originale del ricorso sottoscritto dalla parte ed una copia del medesimo; c) le prove documentali del credito vantato; d) il contributo unificato (C.U.) e (se dovuta) la marca forfettaria da € 27. In alternativa alla preiscrizione online è, in ogni caso, possibile redigere e sottoscrivere l'originale del ricorso e depositarlo, unitamente ad una copia ed alle prove documentali allegate, presso l'indicata Cancelleria preposta. Nel ricorso è necessario indicare il codice fiscale o partita iva del creditore e dichiarare il valore del procedimento. Il creditore può aver notizia dell'avvenuta emissione e pubblicazione del decreto ingiuntivo attraverso il sito www.gdp.giustizia.it ricercandolo per mezzo del numero di Ruolo Generale o recandosi presso gli Uffici
QUANTO COSTA	I costi riferiti all'iscrizione a ruolo di un ricorso per decreto ingiuntivo dipendono dal valore del procedimento (in generale dal valore del credito vantato). E' necessario versare l'importo del contributo (in base al valore della sanzione secondo la tabella sotto riportata) unificato a mezzo versamento telematico e generazione del modulo di versamento (PagoPA) utilizzando la piattaforma PSP (portale spese di giustizia seguendo il seguente percorso: (di seguito link

	e percorso: PST.giustizia.it – servizi – area riservata – pagamenti online – nuova richiesta di pagamento – tipologia- contributo unificato- distretto: LECCE – Ufficio giudiziario: Giudice di pace di Taranto – spuntare contributo unificato - scrivere importo – causale "iscrizione a ruolo"– infine cliccare su genera avviso). Occorre inoltre una marca da bollo da € 27 per i procedimenti il cui valore supera € 1.033 Valore fino a € 1.100,00 € 43,00 Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00 Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00
TEMPO NECESSARIO	L'ufficio provvede all'emissione del decreto ingiuntivo, tenendo conto del carico di lavoro e delle carenze di personale, in un tempo ragionevolmente non superiore ai 30 giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso.

5.2.13 Ricorso per decreto ingiuntivo europeo (procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento)

COS'È	È una procedura civile europea semplificata, diretta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento in ordine a crediti di natura civile e commerciale non contestati dal debitore. Per l'attivazione della procedura è necessario che: ♣ la somma di denaro da recuperare sia liquida (ossia il cui ammontare risulti espresso in misura determinata e non in modo generico), esigibile (ovvero non sottoposta a termine o condizione) al momento in cui è introdotta la domanda di ingiunzione; ♣ la controversia sia transfrontaliera (cioè quella in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito); ♣ si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori; ♣ fanno eccezione le questioni vertenti in materia fiscale, doganale o amministrativa, di responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, di regimi patrimoniali della famiglia, di fallimenti, concordati e altre procedure affini, di sicurezza sociale, di crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto di accordo tra le parti o vi sia stata ammissione di debito, oppure riguardino debiti liquidi risultanti dalla proprietà di un bene. L'ingiunzione di pagamento europea viene senz'altro riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, senza che vi sia la necessità di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (c.d.: exequatur). Il decreto ingiuntivo europeo, tuttavia, rappresenta per il creditore uno strumento facoltativo ed
--------------	--

	alternativo, parallelo ai procedimenti previsti dalle normative nazionali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Regolamento CE n. 1896 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione del 4 ottobre 2012. Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015. Regolamento delegato (UE) 2017/1260 della Commissione del 19 giugno 2017.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il creditore di un'obbligazione pecuniaria di importo determinato, liquido ed esigibile. L'assistenza di un legale non è necessaria.
COMPETENZA TERRITORIALE	Il regolamento che istituisce il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento trova applicazione in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca;
COMPETENZA GIURISDIZIONALE	La competenza giurisdizionale per le azioni proposte secondo il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è determinata conformemente al Regolamento UE 2012/21015. Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto: ciò sempre quando la controversia riguarda un contratto tra un professionista ed un consumatore. Il domicilio viene determinato a norma della legge nazionale del Giudice adito. Per le persone giuridiche o le società varrà la sede sociale. Il citato Regolamento indica i casi in cui il convenuto può essere chiamato davanti ai Giudici di un altro Stato membro: competenze speciali o esclusive, competenze in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro. Le controversie che soddisfano i requisiti del regolamento saranno poi trattate dall'autorità giurisdizionale che è competente nello Stato membro interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Iscrizione a Ruolo,

<i>COSA OCCORRE</i>	Il procedimento d'ingiunzione di pagamento si basa sull'uso di moduli standard. Tutta la modulistica è reperibile sul portale della Giustizia Europea https://ejustice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do?clang=it - vedi modulistica europea - e può essere scaricata o compilata nella lingua desiderata (quella dello Stato in cui si presenta o deposita la domanda) e poi stampata. L'emissione del provvedimento di ingiunzione si chiede utilizzando l'apposito modulo " Allegato I " (Modulo A) Il creditore non deve allegare nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc....) ma solo fornire una descrizione delle prove a sostegno della domanda, potendo fare riferimento a tutti i mezzi di prova ammissibili (e non solo a quelli documentali). Se il ricorso viene respinto, non è possibile proporre impugnazione. Il richiedente può far valere il credito mediante una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o mediante qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro. Se il decreto viene emesso, la cancelleria provvede a comunicare al creditore istante l'avvenuto deposito del provvedimento e il ricorrente deve provvedere alla notifica alla controparte entro 60 giorni, altrimenti il decreto diviene inefficace. La notifica dell'ingiunzione segue le regole dello Stato in cui la medesima va effettuata: in Italia l'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al debitore a cura della parte istante (creditore). Appare opportuna, perciò, la nomina di un corrispondente (non necessariamente un legale) che ritiri in cancelleria le copie del decreto e provveda alla successiva notifica. Insieme all'ingiunzione di pagamento, al convenuto è notificato il modulo F per l'eventuale opposizione (entro 30 giorni) che deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica. Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l'ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato concesso dal giudice affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione. Il giudice utilizza il modulo G per dichiarare che l'ingiunzione di pagamento europea è esecutiva e lo trasmette al ricorrente
<i>QUANTO COSTA</i>	I costi riferiti all'iscrizione a ruolo di un ricorso per decreto ingiuntivo dipendono dal valore del procedimento (in generale dal valore del credito vantato)
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	L'ufficio provvede all'emissione del decreto ingiuntivo in un tempo ragionevolmente non superiore ai 30 giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso.

5.3 I SERVIZI IN AMBITO PENALE

5.3.1 Deposito atti in materia penale

COS'È	Consiste nel deposito di atti di causa nei procedimenti penali già in corso
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria penale
COSA OCCORRE	L'atto che si intende depositare in originale e il numero di copie previste dalla specifica normativa.
QUANTO COSTA	Generalmente nessun costo, fatta eccezione per la costituzione delle parti civili e nel caso in cui le parti o i difensori volessero l'attestazione di avvenuto deposito
TEMPO NECESSARIO	A vista.

5.3.2 Impugnazione di sentenze

COS'È	È la procedura prevista dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore grado processuale: Appello o ricorso per Cassazione
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i loro difensori, il PM e il Procuratore Generale (secondo i casi previsti dalla legge)
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria penale
COSA OCCORRE	L'atto di impugnazione e il numero di copie necessarie per le notifiche alle altre parti
QUANTO COSTA	Nessun costo
TEMPO NECESSARIO	A vista

5.3.3 Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

<i>COS'È</i>	Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce, alle persone non abbienti, il diritto di difesa in giudizio nell'ambito di un procedimento penale, sia per agire, sia per difendersi. L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate, incidentali e comunque connesse. Il beneficio non è concesso nei procedimenti penali per evasione di imposte e se il richiedente è assistito da più di un difensore
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	I cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi residenti nello Stato che siano indagati, imputati, parti offese o danneggiate dal reato o responsabili civili. Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 13.659,64.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria penale

COSA OCCORRE

La domanda deve essere:

- presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
- presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
- inviata a mezzo di raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

- La richiesta di ammissione al patrocinio;
- Le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- L'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

5.3.4 Rilascio copie di atti in materia penale

COS'È

È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie possono essere:

- Semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio);
- Autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Le parti e i loro difensori.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria penale.

<i>COSA OCCORRE</i>	L'istanza scritta per il rilascio della copia (modulo presente presso la Cancelleria e sul sito web)
<i>QUANTO COSTA</i>	Una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente, non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto, secondo gli importi previsti dalle Tabelle Diritti di copia e certificato (ex D.P.R. 115/2002).
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	• Copie urgenti entro 2 giorni • Copie non urgenti entro 5 giorni

5.3.5 Richiesta liquidazioni

<i>COS'È</i>	È la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	• Il difensore di un soggetto ammesso a gratuito patrocinio e il difensore d'ufficio di un soggetto irreperibile o nei cui confronti siano risultate vane le procedure esecutive; • Il consulente tecnico d'ufficio; • L'interprete; • Il traduttore e comunque chiunque abbia svolto un'attività professionale in qualità di ausiliario del giudice nel processo penale.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria penale
<i>COSA OCCORRE</i>	• Istanza di liquidazione • Documenti di spesa • Documenti comprovanti l'attività espletata
<i>QUANTO COSTA</i>	Nessun costo
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Dipende dal Giudice.

5.4 I SERVIZI IN AMBITO IMMIGRAZIONE

5.4.1 Convalide e ricorsi del provvedimento di espulsione

COS'È	Il Giudice di Pace ha competenza anche in materia di immigrazione, in particolare il Giudice decide sulla convalida del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale e sui ricorsi contro il provvedimento di espulsione del Prefetto; in entrambi i casi alla presenza di un difensore.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	• La convalida dell'ordine di accompagnamento del Questore viene richiesta da quest'ultimo all'Ufficio. • Il ricorso al provvedimento di espulsione viene presentato direttamente dal difensore, o dello stesso immigrato, al quale sarà poi assegnato un procuratore d'ufficio.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Immigrazione
COSA OCCORRE	• Il ricorso • Tesserino dell'Avvocato (o delega del procuratore unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità) o un documento di riconoscimento in corso di validità nel caso dello straniero
QUANTO COSTA	Nessun costo
TEMPO NECESSARIO	Il termine è di 48 ore dal ricevimento tramite PEC della richiesta di convalida del provvedimento del Questore di imbarco immediato. Riguardo il ricorso avverso il provvedimento di espulsione prefettizio, la fissazione della prima udienza viene comunicata al procuratore tramite pec, in media entro 7 giorni dal deposito del ricorso in cancelleria o dall'arrivo in cancelleria a seguito dell'invio tramite posta ordinaria.

5.4.2 Espulsione immediata

COS'È	È la procedura per l'espulsione immediata
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La Questura
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Immigrazione
COSA OCCORRE	• Istanza della Questura • L'immigrato deve obbligatoriamente avere il difensore d'ufficio o di fiducia e l'interprete (ove lo straniero non comprenda la lingua italiana)

QUANTO COSTA	Nessun costo.
TEMPO NECESSARIO	A vista.

5.4.3 Misure alternative all'imbarco immediato

COS'È	È una procedura attuata quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera. La competenza del Giudice di Pace riguarda la convalida di una delle seguenti misure alternative disposte dal Questore: 1. obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 2. obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La Questura
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Immigrazione
COSA OCCORRE	Istanza della Questura
QUANTO COSTA	Nessun costo
TEMPO NECESSARIO	A vista

5.4.4 Richiesta copie atti

COS'È	È la richiesta per ottenere copia di un atto. Le copie possono essere: • Semplici: sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio); • Autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti ed i loro difensori.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Immigrazione.
COSA OCCORRE	La richiesta può essere effettuata anche verbalmente. È necessario il tesserino dell'Avvocato, o una delega dello stesso.
QUANTO COSTA	Nessun costo.
TEMPO NECESSARIO	A vista.

5.5 I SERVIZI IN AMBITO AMMINISTRATIVO

5.5.1 Autentiche di copie (atti non giudiziari)

COS'È	L'autenticazione di una copia consiste nell'attestazione di conformità all'originale, riportata alla fine della copia stessa dal pubblico ufficiale autorizzato. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/00, l'autenticazione della copia può essere fatta: • dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto, presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento; • dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; • dal responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione – su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente – nel caso in cui la copia autentica debba essere prodotta nell'ambito di un procedimento. Le copie autentiche di atti e documenti da produrre alla P.A. sono pienamente equipollenti agli originali purché in regola con le disposizioni fiscali in vigore
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Per la sottoscrizione della dichiarazione davanti al funzionario incaricato occorre: • essere maggiorenni; • avere un documento d'identità valido. Per l'autenticazione non è necessario che l'interessato sia residente.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio del Direttore Amministrativo
COSA OCCORRE	• Un valido documento di riconoscimento • L'originale dell'atto di cui si chiede la copia • 1 fotocopia dell'atto L'atto in lingua straniera deve essere debitamente tradotto (traduzione giurata). Se l'atto deve essere prodotto all'estero la firma del funzionario che attesta la conformità all'originale della copia deve essere legalizzata presso la Procura della Repubblica. La legalizzazione dell'atto può essere più semplicemente effettuata presso l'Autorità Consolare del Paese di appartenenza. In alternativa: L'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), nel caso di: • copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una P.A.; • copia di una pubblicazione; • titoli di studio e di servizio;

	• documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Quando dirette a privati queste dichiarazioni necessitano di autentica di firma.
QUANTO COSTA	N. 1 marca da bollo da € 16 ogni 4 facciate; Diritti di cancelleria da € 9,69 sull'originale (diritto di certificazione di conformità)
TEMPO NECESSARIO	Previo appuntamento a vista o nei tempi di legge

5.5.2 Autentiche di firme

COS'È	Per legge i cancellieri come altri funzionari della pubblica amministrazione possono autenticare firme su istanze o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (dichiarazioni di stato, fatti e qualità personali) così come prevede l'art. 21 comma 2 Testo Unico Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000. Soggetti all'autentica sono le istanze o dichiarazioni sostitutive che non hanno come destinatari gli organi delle pubbliche amministrazioni né i gestori di pubblici servizi (ovvero, sono presentate ai medesimi, ma per la riscossione da parte di terzi di benefici economici) bensì soggetti o enti privati. Deleghe e altre dichiarazioni di tipo negoziale: Non possono essere autenticate dal cancelliere o altro pubblico ufficiale le dichiarazioni, le deleghe, le procure ad agire o altri atti di natura privatistica e che implicano impegni o dichiarazioni di volontà. Esse, infatti, non sono contemplate nel T.U. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa e pertanto sono sottratte alla competenza del funzionario. L'autentica di tali atti resta riservata alla competenza notarile. Fanno eccezione per consuetudine interpretativa dell'art. 21 citato, le deleghe aventi ad oggetto la riscossione da parte di terzi di benefici economici, perché in sostanza sono considerate istanze rivolte ad una pubblica amministrazione per questo motivo possono essere autenticate anche dai funzionari. Si precisa che le deleghe al ritiro di atti o documenti depositati o rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non sono soggetti ad alcuna autentica. Non possono essere autenticate le firme apposte in calce a documenti in lingua non italiana (l'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere soggetto a traduzione giurata).
--------------	--

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Occorre presentarsi di persona con un documento di identità, necessario per l'identificazione. Colui che firma deve essere in grado di intendere e volere.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio del Direttore Amministrativo.
COSA OCCORRE	• Un documento di riconoscimento • L'atto su cui deve essere apposta la firma da autenticare che sarà autenticata in calce
QUANTO COSTA	• Una marca da € 9,69 (diritto di certificazione di conformità) • Una marca da bollo da € 16 • L'autenticazione di sottoscrizione è sempre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale il documento è destinato; in tal caso, all'atto della richiesta, è necessario che l'interessato specifichi l'uso per il quale vengono richiesti e la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sul documento.
TEMPO NECESSARIO	Previo appuntamento a vista o nei tempi di legge

5.5.3 Asserevazione perizie e traduzioni

COS'È	L'asseverazione (giuramento) di una perizia o della traduzione di un documento serve in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del perito o del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. In sostanza chi effettua una perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera o dall'italiano in una lingua straniera può far acquisire carattere di ufficialità al documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.
--------------	---

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Periti e Traduttori iscritti all'Albo del Tribunale ovvero al ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio, categoria traduttori/interpreti, ovvero iscritti ad Associazioni professionali interpreti e traduttori aventi rilevanza ex lege n. 4/2013, nonché iscritti a elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica, nonché chiunque altro esperto conoscitore della lingua che si usa per la traduzione. Non si può tradurre nell'interesse di sé stessi.
DOVE SI RICHIEDE	Su appuntamento presso l'Ufficio del Direttore amministrativo
COSA OCCORRE	• Documento di identità del perito o traduttore • Perizia o documento oggetto di traduzione (in originale o in copia autentica) • Se si tratta di un documento da produrre all'estero l'interessato deve anche recarsi in Procura per la legalizzazione (apostilla)
QUANTO COSTA	N. 1 marca da bollo da € 16 ogni 4 pagine, ivi compreso il documento da tradurre e il testo della traduzione (ogni pagina non può avere più di 25 righe), compreso il verbale. Le perizie/traduzioni esenti da bollo (adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono l'esenzione.
TEMPO NECESSARIO	A vista

5.5.4 Atto notorio

COS'È	In alcuni casi particolari, la legge consente di provare determinate circostanze, stati o qualità personali, tramite una dichiarazione resa da due testimoni avanti un pubblico ufficiale che può essere sia un Notaio che un Cancelliere. I testimoni non devono essere parenti del dichiarante, tutti devono essere muniti di idoneo documento di riconoscimento, e nel caso di cittadini extracomunitari, anche di permesso di soggiorno.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Ogni interessato può richiedere tale servizio.
DOVE SI RICHIEDE	Su appuntamento presso l'Ufficio URP

COSA OCCORRE	Per gli atti notori in materia di successione occorre presentare: • certificato di morte in carta libera; • dati anagrafici di tutti gli eredi; • se il defunto ha lasciato testamento esibire copia autentica dello stesso; • se tra i coniugi è intervenuta separazione legale esibire copia autentica della stessa. Per gli atti notori per matrimonio di cittadini statunitensi occorre presentare: • il nulla osta del Consolato • in caso di divorzio, la sentenza di divorzio deve essere tradotta ed asseverata. Per gli atti notori di cittadinanza per rifugiati politici occorre presentare: • il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato politico
QUANTO COSTA	Per la redazione dell'atto occorre presentare: • 1 marca da bollo da € 16 per l'originale (che resta depositato in cancelleria) Per ogni copia conforme all'originale occorre presentare 1 marca da bollo da € 16 ed in oltre: • 1 marca da bollo da € 16,63 se si richiede una copia senza urgenza (rilascio dopo 3 giorni); • 1 marca da bollo da € 34,89 se si richiede una copia con urgenza (rilascio immediato).
TEMPO NECESSARIO	Previo appuntamento a vista o nei tempi di legge

5.6 IL SERVIZIO DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO

5.6.1 URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

COS'È	L'URP del Giudice di Pace di Taranto è curato dalle cancellerie e dal Direttore amministrativo contemporaneamente agli altri incombenti. Non vi è un Ufficio esclusivamente allo scopo dedicato. Il servizio così gestito provvede principalmente all'assistenza dell'utenza nella compilazione dei moduli, al rilascio di informazioni sullo stato delle pratiche, all'accettazione di istanze su temi specifici, all'interlocuzione con gli utenti e i cittadini che si rivolgono all'ufficio posta o a mezzo e-mail. L'URP non può fornire consulenza giuridica
CHI PUÒ ACCEDERE ALL'URP	Chiunque, cittadini italiani e non (non si parlano lingue diverse dall'italiano)

COSA OCCORRE	È bene portare la documentazione relativa al problema da esporre.
QUANTO COSTA	Il servizio è gratuito
TEMPO NECESSARIO	A vista

5.7 I SERVIZI TELEMATICI

5.7.1 SIGP@internet

Il servizio consente agli avvocati, di

- 1) accedere tramite internet alle informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace contenute nella banca dati del software ministeriale Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del giudice di pace;
- 2) compilare online i ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa e per decreto ingiuntivo e la relativa nota di iscrizione a ruolo. È possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo. Se l'utente fornisce una e-mail potrà ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso, una volta iscritto a ruolo.

L'utente può accedere al servizio partendo dal link "Giudici di pace online: iscrizioni a ruolo" nell'home page del sito www.giustizia.it o direttamente collegandosi al sito <http://gdp.giustizia.it>.

Una volta implementato il sistema e presentato il ricorso, il personale di cancelleria potrà acquisirlo nel sistema informativo dell'Ufficio utilizzando la lettura del codice a barre inserito nella nota di iscrizione a ruolo già predisposta e stampata dopo la fase di compilazione o importando direttamente i dati contenuti nel file XML predisposto dall'applicativo.

5.7.2 Trasmissione telematica delle istanze web di liquidazione

Viene resa disponibile una procedura snella ed efficiente per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia on-line, superando la necessità di recarsi presso le Cancellerie. È, infatti, possibile presentare la richiesta utilizzando il Sistema Liquidazioni Spese di Giustizia disponibile al seguente link: <https://lsg.giustizia.it>.

L'utente che deve presentare un'istanza di liquidazione, al termine della registrazione, ha la possibilità di gestire i propri dati anagrafici e fiscali (informazioni necessarie per consentire all'Ufficio giudiziario di procedere correttamente alla lavorazione della richiesta di liquidazione)